

NASCE LA COLLABORAZIONE ALLA VOSTRA RIVISTA DA PARTE DELL'UGDCEC DI VICENZA

Il presente articolo segna l'inizio della collaborazione dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza (Ugdcec Vicenza) con la Vostra rivista.

Infatti l'attuale direttivo, insediatosi a marzo 2015, ha portato avanti in questi mesi una strategia di sensibilizzazione della categoria su varie tematiche attraverso la collaborazione con varie riviste – sia a livello locale che nazionale – che ha portato anche all'elaborazione di una proposta di modifica al Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (presentata attraverso l'Unione Giovani Nazionale), che è stata poi recepita a livello nazionale dal nostro CNDCEC.

Speriamo di riuscire a stimolare ulteriormente la nostra categoria grazie ai contributi che potremo offrire sulla Vostra rivista.

Andrea Cecchetto
Presidente Ugdcec di Vicenza

La rivalutazione seguita dall'immediata cessione della partecipazione configura una fattispecie "abusiva"?

È noto come l'espressione "abuso del diritto" abbracci tutti i settori dell'ordinamento giuridico, andando ad indicare l'utilizzo delle norme per fini differenti da quelli per cui sono state previste. In materia tributaria, stante la dilagante applicazione della fattispecie in tutti i comparti, si è reso necessario delineare, in maniera generalizzata, le peculiarità di un fenomeno il cui vaglio non solo

si è rilevato spesso erroneo ma, altresì, ha determinato una sorta di sovrapposizione con la nozione di "evasione".

Il nuovo concetto di abuso del diritto, come tracciato dall'art. 10 - bis della Legge n. 212/2000, in tal senso, va inteso non più come un limite all'autonomia negoziale bensì quale garanzia della libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

Sebbene, peraltro, i presupposti costitutivi del divieto di abuso del diritto risultino ora enucleati con maggior precisione, la tematica continua a presentare profili dai contorni ancora non ben definiti.

La disciplina introdotta dal D.Lgs. 128/2015, infatti, andando a configurarsi quale clausola generale, pur circoscrivendo in maniera decisa il perimetro di applicazione della fattispecie abusiva, offre regole a contenuto ampio ed indeterminato che, pur indirizzando, lasciano ancora troppi margini di valutazione discrezionale in capo agli operatori.

In tal senso, la riproposizione della possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni non detenute nell'ambito del reddito d'impresa, siccome prevista dalla Legge di "Bilancio 2017"¹, seguita dall'immediata cessione del titolo, offre lo spunto per esaminare la sussistenza di un'eventuale fattispecie abusiva.

Non è, infatti, remoto ipotizzare che l'Amministrazione Finanziaria possa avanzare dubbi sul fatto che la rivalutazione della partecipazione in

1. ex D.L. 193/2016;

L'operazione di acquisto di azione proprie, pertanto, non presenta elementi di differenziazione da altre operazioni di compravendita di titoli azionari sicchè un'eventuale equiparazione ai fini fiscali dell'operazione stessa ad altri istituti dovrebbe, necessariamente, essere operata da apposite disposizioni legislative che individuassero con precisione i criteri di parificazione, i casi ritenuti patologici ovvero quelli aventi funzione esclusivamente elusiva.

In mancanza, deve pacificamente assumersi come gli atti posti in essere dalle parti (socio e società emittente) vadano pienamente a soddisfare la disciplina civilistica e fiscale, ponendosi, rispetto ad esse, in un rapporto di piena armonia, collocandosi nelle condizioni esattamente volute dal Legislatore!

Si può, forse, credere che sarebbero avanzati dubbi sull'acquisto di azioni proprie se il socio cedesse i titoli senza preventiva rivalutazione?

Certamente, in tal caso, l'Amministrazione Finanziaria mai obietterebbe invocando la tematica dell'abuso del diritto, andando il "profitto" conseguito dal socio cedente a concorrere alla formazione della base imponibile del proprio reddito in qualità di reddito "diverso", ex art. 67, comma 1, lettere a), b) e c), del Tuir, giammai reddito di "capitale".

Ebbene, la circostanza porta, indubbiamente, ad affermare come l'ipotesi di fattispecie abusiva non possa ritenersi plausibile, non potendosi sostenere, a seconda della scelta operata dal socio venditore, la natura di reddito "diverso" o di reddito di "capitali": più ancora che per vizi logici, il patrocinare una tesi simile minerebbe, alla radice, il piano della coerenza.

Nessuna asistematicità, in definitiva, può ravvisarsi laddove il contribuente andasse ad imboccare la via dettata da un'agevolazione fiscale, ponendo in essere i presupposti cronologici, oggettivi o soggettivi che il Legislatore ha stabilito per l'applicazione di una disciplina di *favor*.

Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe inaccettabile ponendosi in chiaro ed aperto contrasto con la certezza del diritto e risultando, al contempo, sprovvista di ogni ragionevolezza.

Sarebbe come voler ammettere, peraltro impropriamente ed arbitrariamente, che il regime in parola sarebbe fruibile – nel silenzio più assoluto della normativa – solo in maniera elitaria: è facile cogliere la radicale illegittimità di una tesi simile!

Roberto Rea

Dottore commercialista in Vicenza
Membro commissione formazione
Ugdcec Vicenza

A.DI.G.E.
ASSOCIAZIONE PER
LA DIFFUSIONE
DELLA GIURISPRUDENZA
ECONOMICA

Nuova serie
Semestrale
Anno 2 - N. 1
Giugno 2017



RIVISTA
di GIURISPRUDENZA
ed ECONOMIA d'AZIENDA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VR

A.DI.G.E.

ABBONATI "SOSTENITORI"

ADACTA STUDIO ASSOCIATO

ALFONSO SONATO

CARLO TRENTIN

CRISTIANO CASALINI

FRANCESCO MOSCHETTI

GIOVANNA LORINI

LORENZO PICOTTI

STUDIO ASSOCIATO ALBERTI-UBINI-CASTAGNETTI

STUDIO LEGALE LAMBERTINI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE MANTOVANI E ASSOCIATI

STUDIO RUBINI & PARTNERS

€ 25,00

ISSN 1973-0152



9 771973 015001